



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

Capitaneria di Porto di Brindisi

**ORDINANZA NR. 37/2018**

**INTERDIZIONE SPECCHIO ACQUEO DEL PORTO MEDIO DI BRINDISI ANTISTANTE GLI HANGAR DELL'ONU PER SVOLGIMENTO CORSO DI FORMAZIONE PER LA CONDUZIONE DI SCOOTER D'ACQUA DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO – PERIODO 7 - 11 MAGGIO 2018.**

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Brindisi:

- VISTA l'istanza prot. nr. 4929 in data 24/04/2018 del Comando provinciale Vigili del fuoco di Brindisi intesa ad ottenere il rilascio di apposita ordinanza di interdizione dello specchio acqueo del porto medio antistante gli hangar dell'ONU ove si terrà un corso di formazione per la conduzione di scooter d'acqua del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco;
- VISTO il nulla osta nr. 20/2018 trasmesso dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico meridionale con nota avente prot. nr.5696 in data 04/05/2018;
- VISTI gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1943, e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione - Parte Marittima - approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n° 328, con riferimento al potere di Ordinanza del Capo del Circondario Marittimo;
- RITENUTO necessario emanare apposito provvedimento di interdizione dello specchio acqueo al fine di tutelare la sicurezza della navigazione e la vita umana in mare;

**RENDE NOTO**

che dal giorno 7 al giorno 11 maggio 2018 dalle ore 09.00 alle ore 16.00 lo specchio acqueo del porto medio di Brindisi antistante gli hangar dell'ONU sarà interessato dallo svolgimento di un corso di formazione per la conduzione di scooter d'acqua del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.

Pertanto

**ORDINA**

**Articolo 1**

Nei giorni e negli orari di cui al RENDE NOTO, lo specchio acqueo del porto medio di Brindisi sopra menzionato è interdetto alla navigazione, alla sosta di navi ed imbarcazioni in genere, a qualsiasi attività subacquea e di superficie ed ogni altra connessa ai pubblici usi del mare.

Sono esclusi dai suddetti divieti i mezzi nautici interessati dalla manifestazione, nonché i mezzi della Guardia Costiera e degli altri Enti/Forze di polizia che per attività istituzionali o

altre attività direttamente connesse con la manifestazione, abbiano necessità inderogabile di accedere all'area interessata.

### **Articolo 2**

Fermo restando il divieto di cui all'art.1, le unità in navigazione nei pressi della zona di mare interdetta dovranno procedere a velocità ridotta, prestando particolare attenzione alla attività svolte dalle imbarcazioni/unità interessate dalla manifestazione, in considerazione della loro tipologia e valutando l'eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

### **Articolo 3**

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità sarà assicurata mediante affissione all'albo dell'ufficio e mediante l'inclusione alla sezione "ordinanze" del sito istituzionale <http://www.guardiacostiera.gov.it/brindisi>.

I contravventori alla presente Ordinanza:

- a) se alla condotta di un'unità da diporto, incorreranno nell'illecito amministrativo di cui all'articolo 53 del D.Lgs 171/2005 (Codice della nautica da diporto);
- b) negli altri casi, si applicheranno, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, gli articoli 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non integri gli estremi di un più grave reato.

Brindisi, lì 04/05/2018

p. IL COMANDANTE  
C.V. (CP) Salvatore MINERVINO t.a.  
IL COMANDANTE IN II  
C.F.(CP) Francesco STAGIRA

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.L.gs 07/03/2005 n.°82
--